

Apportate modifiche alla SRL semplificata, soppressa la SRL a capitale ridotto.

D.L. n.76/2013.

L'articolo 9, commi 13, 14 e 15 del D.L. **28 giugno 2013, n. 76**, recante "*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*" – in vigore dal **28 giugno 2013** - prevede **modifiche in materia di SRL semplificate e di SRL a capitale ridotto.**

Al comma 13, con una modifica all'art. 2463-bis del Codice civile, viene prevista la **eliminazione del limite di 35 anni di età per la creazione di SRL semplificate.** Dunque, la società a responsabilità limitata semplificata potrà essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche, senza più alcun limite d'età. Non solo, **gli amministratori potranno essere scelti anche tra i non soci.**

Al successivo comma 14, con una modifica dell'art. 44 del D.L. **22 giugno 2012, n. 83**, convertito dalla L. **7 agosto 2012, n. 134**, viene prevista **la soppressione della SRL a capitale ridotto.**

Pertanto le SRL a capitale ridotto, iscritte nel Registro delle imprese ai sensi del citato art. 44 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, a decorrere dal **28 giugno 2013**, sono qualificate come SRL semplificate.